

STATUTO

**IMPRESA SOCIALE EUROPE
L.I.F.E. COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA VIA LARGO 4 AGOSTO
1943 4

Numero REA: SA - 228590

Codice fiscale: 02539400651

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

prodotti e sottoprodotti.

La Cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti."

Dopo breve discussione, l'assemblea, con voto favorevole di tutti i soci presenti, espresso per alzata di mano, come constatato dal Presidente

DELIBERA

1) di integrare l'oggetto sociale e di modificare, conseguentemente, l'articolo 4) dello statuto nel nuovo testo come sopra proposto dal Presidente, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

2) di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica tutte le facoltà e poteri necessari per il compimento delle pratiche e delle formalità relative all'esecuzione della delibera come sopra assunta, nonché al compimento di tutte le formalità occorrenti per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese di tale delibera.

Il testo aggiornato dello statuto sociale, composto sempre di 40 (quaranta) articoli, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**, affinché ne formi parte integrante e sostanziale.

Non essendovi altro a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza, essendo le ore venti e venticinque minuti. Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato che dichiara di ben conoscere.

Del che richiesto, ho redatto il presente verbale, del quale, presenti i soci intervenuti, ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive, alle ore venti e trenta minuti.

Il presente atto è stato dattiloscritto da me Notaio con sistema elettronico e completato di mio pugno ed occupa fogli quattro per facciate quattordici questa compresa sin qui.

F.to in originale: Domenico Cuozzo - Generoso Granese Notaio (Sigillo)

SEGUE QUANTO ALLEGATO:

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI RACCOLTA N.27.930

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata a mutualità prevalente, denominata

"IMPRESA SOCIALE EUROPE L.I.F.E. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" in abbreviato **"EUROPE L.I.F.E. COOP. A R.L."**

La Società ha sede nel Comune di **EBOLI (SA)**, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-

mere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, nonchè istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, facoltà riservate in ogni caso alla competenza inderogabile dei soci ai sensi dell'art. 2479 c.c..

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2039 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge per la straordinaria.

ARTICOLO 2 bis

1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

2. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonchè fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento;
- d) non può essere diretta o controllata da imprese private con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche;
- e) ha l'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale oppure per incrementare il patrimonio.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di la-

voratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro.

Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell' organo amministrativo.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall' organo amministrativo o dall' Assemblea Ordinaria dei Soci.

I soci lavoratori della Cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la L. 3 Aprile 2001, n. 142.

ARTICOLO 4

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci, come oggetto principale l'erogazione di beni e/o servizi di rilievo etico e sociale per la collettività e precisamente l'esercizio delle seguenti attività:

- a) Attività di Educazione, istruzione e formazione, formazione universitaria e post universitaria, formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- b) Assistenza Sociale, Assistenza Sanitaria e Sociosanitaria;
- c) Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

- d) Valorizzazione del patrimonio culturale e turismo sociale;
- e) Ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- f) Servizi strumentali alle Imprese Sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale;

Inoltre potrà svolgere anche le seguenti attività di:

- g) Servizi di Formazione Professionale, Corsi di Formazione e Aggiornamento Professionale; Attività di formazione professionale per corsi finanziati ed autofinanziati, Formazione iniziale, Formazione Superiore, Formazione Continua e Educazione degli Adulti; Recupero degli anni scolastici; organizzare l'istruzione secondaria non statale; Attività di Formazione continua e aggiornamento professionale per tutte le categorie comprese i professionisti iscritti ai diversi Ordini professionali compreso il settore sanitario con l'ECM. Tutta l'attività di formazione potrà essere svolta sia in modalità residenziale che a distanza con l'e-learning.
- h) Servizi orientativi attraverso l'informazione, la formazione e la consulenza anche ai fini dell'inserimento occupazionale.

La società ha altresì per oggetto:

- i) La promozione, lo svolgimento e la coordinazione, direttamente o tramite i dipartimenti, dell'attività di ricerca nei settori della didattica, della formazione dei docenti, del raccordo scuola-università, dei problemi trasversali come continuità didattica ed orientamento, ed in particolare nell'ambito delle aree disciplinari attinenti gli insegnamenti impartiti presso le scuole di ogni ordine e grado, con particolare riguardo alla prima formazione, all'aggiornamento ed alla formazione continua degli insegnanti;

- attività di formazione del personale docente e non nei seguenti ambiti:

- AMBITI TRASVERSALI: Didattica e metodologie; Metodologie e attività laboratoriali; Innovazione didattica e didattica digitale; Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli apprendimenti;

- AMBITI SPECIFICI: Educazione alla cultura economica; Orientamento e Dispersione scolastica; Bisogni individuali e sociali dello studente; Problemi della valutazione individuale e di sistema; Alternanza scuola-lavoro; Inclusione scolastica e sociale; Dialogo interculturale e interreligioso; Gestione della classe e problematiche relazionali; Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; Cittadinanza attiva e legalità; Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.

- j) Fornire servizi di sostegno alle ricerche nei diversi settori disciplinari mediante sue dotazioni di apparecchiature e competenze.

k) Sviluppare rapporti di collaborazione scientifica con istituti nazionali, stranieri ed internazionali operanti nei settori specifici sopra indicati.

l) Eseguire attività di consulenza e di ricerca a favore di enti e istituzioni.

m) Promuovere, sostenere e organizzare attività didattiche specialistiche.

n) Favorire attraverso pubblicazioni, convegni, seminari e mostre, la diffusione e la ricaduta nella scuola di ricerche didattiche, la diffusione e lo scambio di informazioni ed esperienze.

o) Diffondere nelle forme più opportune la conoscenza delle attività di ricerca e divulgazione realizzate.

p) Raccogliere documentazione ed avviare autonome indagini scientifiche sui sistemi educativi e sull'innovazione didattica, anche in collaborazione con enti privati e istituzioni italiane e straniere che operano in ambiti analoghi.

q) Elaborare e sperimentare progetti educativi e materiali didattici connessi con gli insegnamenti delle diverse aree disciplinari.

r) Offrire al sistema scolastico servizi di supporto scientifico, intervenendo anche nel settore della tecnologia didattica e dell'orientamento alla scelta dell'indirizzo degli studi.

s) Collaborare con organismi con enti pubblici e privati, all'organizzazione di scuole di specializzazione, corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento.

La società potrà, altresì, svolgere le seguenti attività:

t) Produzione di sistemi operativi, programmi, procedure e connessi.

u) Servizi di informatica, di consulenza ed organizzazione; Servizi di consulenza tecnico-economica; Organizzazione amministrativo-contabile del personale, dell'ufficio, dell'elaborazione dati, dell'energia; Pianificazione e progettazione nelle materie sopra indicate, all'uopo avvalendosi di professionisti abilitati secondo le norme di legge; Assistenza per risparmio energetico; Centro elaborazione dati; Gestione di servizi di assistenza sociale; Gestione organizzativa dei servizi di mediateca; Gestione del servizio informagiovani; Servizi di call-center; Servizi di assistenza e acquisti appalti; Servizi di consulenza sulle fasi di avvio di un'impresa (start up); Servizio di consulenza aziendale agli imprenditori agricoli e ai detentori di aree forestali e boschive al fine di favorire il rispetto dell'applicazione dei criteri di gestione obbligatori, delle buone condizioni agronomiche e ambientali, della sicurezza sul lavoro, nonché con l'obiettivo di fornire assistenza agli operatori agricoli per il miglioramento e lo sviluppo globale dell'impresa.

v) Vendita all'ingrosso e al dettaglio di computers, stampanti, fotocopiatrici, macchine calcolatrici e relativi accesso-

ri, nonché l'assemblaggio, l'assistenza e la riparazione dei beni sopra indicati; Vendita all'ingrosso di telefonini in genere ed accessori e di altre attrezzature per uffici; Il commercio di tutte le attrezzature legate alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) a titolo esemplificativo : sistemi hardware e software e relativi accessori, supporti informatici, reti informatiche (LAN, WI-FI e WI-MAX etc), TV, HI-FI ed accessori, registratori di cassa, video-giochi, apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora ed audio-visiva, pannelli elettronici per la pubblicità, maxischermi a Ledwall, Videowall, segnaletica stradale a led, sistemi visivi 3D; articoli per l'illuminazione interna ed esterna e sistemi antifurto, civile ed industriale, pubblica e privata, materiale elettrico ed elettronico, per impianti elettrici in genere; articoli per l'energia alternativa, pannelli solari, pannelli termosolari, impianti eolici e fotovoltaici, impianti di compostaggio e impianti a biomasse etc; L'importazione e l'esportazione dei beni sopra indicati che potranno essere venduti anche tramite l'e-commerce. Per la distribuzione dei prodotti di cui innanzi, la società potrà altresì assumere e concedere agenzie, mandati e rappresentanze di case produttrici, nazionali ed estere, operare sia con marchio proprio che in rapporto di subfornitura, di concessione (con o senza deposito) o in franchising, sia in qualità di affiliante sia in qualità di affiliata.

w) Realizzazione di studi di marketing e animazione territoriale anche attraverso piani di comunicazione e promozione; Organizzazione di seminari, convegni, congressi ed opere affini; Campagne per la promozione dei prodotti, ricerche di mercato, packaging; web marketing; Organizzazione di eventi, concerti, spettacoli; Progettazione grafica e realizzazione stampati; Servizi tecnici e audio visivi, Ufficio Stampa; Attività editoriale, edizione di cataloghi commerciali, edizione di libri, periodici e di altre riviste; Noleggio attrezzature per eventi, manifestazioni, mostre, fiere, compreso il servizio di catering.

x) Progettazione e realizzazione di portali e siti web, realizzazione degli applicativi necessari, strumenti di gestione dei contenuti, soluzione di problematiche di system integration, promozione on-line, implementazione dei sistemi di analisi e CRM.

y) Gestione di siti web che utilizzano motori di ricerca per creare e conservare vaste banche dati di indirizzi internet e contenuti, in un formato facilmente fruibile, gestione di altri siti che fungono da portali internet, quali siti di media che forniscono informazioni aggiornate periodicamente.

z) Realizzazione di studi di fattibilità per la diffusione di sistemi di qualità, dei sistemi di gestione ambientale, delle etichettature ecologiche, dei sistemi di certificazione am-

bientale di prodotto e dei sistemi di tracciabilità dei prodotti agricoli e non.

aa) Svolgere, sviluppare, valorizzare e promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione, anche tramite la realizzazione di impianti dimostrativi e la realizzazione di progetti pilota, per le finalità e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, nel quadro del programma nazionale della ricerca ed in linea con gli impegni scaturenti dalla partecipazione italiana all'unione europea e alle altre organizzazioni internazionali in tema di energia, ambiente e innovazione tecnologica; Procedere alla realizzazione, acquisizione, ed alla commercializzazione di brevetti e di Know-How; Favorire il processo di trasferimento tecnologico e delle esperienze positive in campo energetico e ambientale alle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, alle pubbliche amministrazioni nell'ambito degli indirizzi nazionali e dell'unione europea; Avvio di joint-ventures con società di paesi comunitari ed extra comunitari.

La società per il raggiungimento dei fini predetti può gestire in affitto, acquistare, costruire stabilimenti, impianti, attrezzature atte alla lavorazione, all'immagazzinamento, alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e sottoprodotti.

La cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè:

1. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;
2. Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
3. Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.

La Società per il raggiungimento dei fini predetti può gestire in affitto, acquistare, costruire stabilimenti, impianti, attrezzature atte alla lavorazione, all'immagazzinamento, al-

la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e sottoprodotti.

La Cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.

ARTICOLO 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) il numero delle quote del valore di Euro 30,00

cadauna che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod. civ.;

d) versamento del sovrapprezzo;

e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 155/2006 le modalità di ammissione come le modalità di esclusione, nonché la disciplina del rapporto sociale. sono regolate secondo il principio di non discriminazione.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art. 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione

senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ARTICOLO 7

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall' assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6.

Di conseguenza sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall' assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 8

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 9

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 10

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per il territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 11

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 12

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata

solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 14

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 16

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documen-

tazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria. Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 17

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili. Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 18

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato. Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe. Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 19

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 30,00

nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.22;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

ARTICOLO 20

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 21

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale della cui circoscrizione ha sede la Società che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'art. 37.

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

ARTICOLO 22

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant' altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;

b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ammontare che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela

del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, verrà devoluta alla stessa. Si Applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) ai fini mutualistici nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato: nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti: in alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-

stazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire od imputare ai soci sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 23

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico;
- c) l'Organo di Controllo, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 24

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 25

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il periodo di carica;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 26

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino più della metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta; per le modifiche dell'atto costitutivo, per lo scioglimento della cooperativa e nomina dei liquidatori e per il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci, occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei soci della società aventi diritto al voto.

Sono fatte salve eventuali diverse o più elevate maggioranze previste inderogabilmente dalla legge.

Il voto deve essere palese e comunque deve essere espresso

con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

ARTICOLO 27

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 28

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l..

ARTICOLO 29

L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 30

La Società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a nove consiglieri. I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per il tempo

di volta in volta stabilito all'atto della nomina, i suoi componenti sono sempre rieleggibili, tranne nel caso in cui, per superamento delle dimensioni consentite, si debba applicare la normativa dettata per le S.p.A.. In tal caso gli amministratori sono rieleggibili soltanto per tre volte.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo: il tutto nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2544 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'Organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;
l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
m) deliberare la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

ARTICOLO 31

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

ARTICOLO 32

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente ovvero l'Amministratore Unico perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 33

L'Organo di Controllo, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. L'Organo di Controllo sarà nominato dall'assemblea. La nomina

dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

ARTICOLO 34

L'Organo di Controllo, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies c.c., dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 36

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Legge n. 59 del 31 gennaio 1992).

ARTICOLO 36 bis

La trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario.

Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida di cui al comma 2, ovvero la de-

nominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. L'efficacia degli atti e' subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 37

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e /o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale competente provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 38

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ARTICOLO 39

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all' art. 2519 del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 40

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.to in originale: Domenico Cuzzo - Generoso Granese Notaio (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 22 d.lgs. n.82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine in modo virtuale ai sensi del decreto del 22/02/2007 mediante M.U.I.